

Decreto federale per la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 9 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1976² sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali;

visto il messaggio del Consiglio federale del 28 maggio 2003³,

decreta:

Art. 1

¹ Per assicurare la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo, è stanziato un credito quadro di 4400 milioni di franchi per una durata di almeno quattro anni. Il periodo del credito inizia con l'esaurimento del credito quadro precedente.

² I crediti di pagamento annui sono iscritti nel preventivo.

Art. 2

Le risorse menzionate nell'articolo 1 possono essere utilizzate in particolare per:

- a. progetti e programmi della Confederazione;
- b. contributi ad organizzazioni svizzere per la realizzazione di progetti e programmi;
- c. contributi ad organizzazioni straniere per la realizzazione di progetti e programmi;
- d. contributi ad organizzazioni internazionali per la realizzazione di progetti e programmi alla cui scelta, preparazione e valutazione partecipa anche la Svizzera;
- e. contributi generali ad organi internazionali;
- f. la prosecuzione dei rapporti d'impiego esistenti ed il finanziamento di personale supplementare per attività direttamente correlate all'attuazione della continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo.

¹ RS 101

² RS 974.0

³ FF 2003 4001

Art. 3

Il presente decreto non sottostà al referendum.